

Sviluppi normativi

Recenti sviluppi in materia fiscale

Ultimo aggiornamento: maggio 2024



Contenuti

1	BEPS 2.0/Secondo Pilastro – Introduzione di un’imposta minima globale	3
1.1	BEPS 2.0/Secondo Pilastro in sintesi	3
1.2	Sviluppi politici recenti	3
1.3	Pubblicazioni recenti	4
1.4	Che cosa si deve fare	4
2	Direttiva sulla collaborazione amministrativa	5
2.1	DAC6	5
2.2	DAC7	6
2.3	DAC8	7
3	Quadro di rendicontazione degli asset crittografici dell’OCSE	8
3.1	CARF	8
4	Direttiva UE sulla comunicazione pubblica paese per paese («Public CbCR») e progetto di legge australiano sulla CbCR pubblica	9
4.1	Cos’è «Public CbCR»?	9
4.2	Chi è interessato dal CbCR pubblico?	9
4.3	Cosa deve essere pubblicato?	10
4.4	Chi deve pubblicare?	10
4.5	Dove e come deve avvenire la pubblicazione?	10
4.6	Quali sono le conseguenze della non conformità?	10
4.7	I prossimi passi	10
5	Regolamento sulle sovvenzioni estere (Foreign Subsidies Regulation, FSR) . ..	12
5.1	Contesto	12
5.2	Ambito di applicazione	12
5.3	I prossimi passi	13
6	BEPS 2.0/Primo Pilastro – Affrontare le sfide fiscali dell’economia digitale ...	14
6.1	BEPS 2.0 Primo Pilastro – Importo A	14
6.2	BEPS 2.0 Primo Pilastro – Importo B	14
7	Direttiva europea del Consiglio sulle imprese in Europa: Quadro per l’imposizione del reddito (BEFIT)	16
7.1	Premessa	16
7.2	Applicazione delle regole BEFIT	16
7.3	Amministrazione e procedure	17
8	Meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)	18
8.1	Premessa	18
8.2	Chi ne sarà soggetto?	18
8.3	Cosa devo sapere?	19
8.4	Cosa devono fare ora le aziende interessate	19

1 BEPS 2.0/Secondo Pilastro – Introduzione di un'imposta minima globale

L'OCSE continua a sviluppare le linee guida internazionali per l'attuazione del BEPS 2.0/Secondo Pilastro. Alcuni paesi (tra cui la Svizzera) hanno recepito i requisiti internazionali nella legislazione nazionale e si prevede che ne seguiranno altri.

Stato: • 1° gennaio 2024 in molti paesi, tra cui gli Stati membri dell'UE e la Svizzera

1.1 BEPS 2.0/Secondo Pilastro in sintesi

Il Secondo Pilastro del progetto volto a impedire l'erosione e il trasferimento degli utili (BEPS 2.0, Base Erosion and Profit Shifting) dell'OCSE mira a ridurre la concorrenza fiscale internazionale e quindi l'incentivo al trasferimento ingiustificato degli utili all'interno di un gruppo, introducendo un'aliquota fiscale giurisdizionale minima del 15%. L'imposta minima globale si applicherebbe solo a gruppi multinazionali con ricavi consolidati annui superiori a 750 milioni di euro, con alcune limitate eccezioni, come enti governativi, organizzazioni internazionali, organizzazioni no-profit, istituzioni pensionistiche e fondi di investimento che agiscono in qualità di entità principale di una struttura.

In sintesi, l'insieme di regole («GloBE rules») operano principalmente con due parametri: (1) una propria definizione di onere fiscale e (2) una base fiscale specifica GloBE. Gli oneri fiscali rilevanti comprendono in genere tutte le imposte relative al reddito e/o all'utile, nonché al capitale. Il punto di partenza per la determinazione della base fiscale GloBE è il conto consolidato di gruppo, allestito secondo dei principi contabili riconosciuti a tali fini, come gli IFRS, gli US GAAP o gli Swiss GAAP FER. Tuttavia, l'OCSE consente anche di calcolare le imposte complementari locali sulla base degli standard di contabilità finanziaria locali, se i paesi decidono di farlo (occorrerà monitorare gli ulteriori sviluppi in questo senso nei vari paesi attuatori). Matematicamente, il rapporto tra l'onere fiscale determinante (come numeratore) e la base fiscale GloBE (come denominatore) deve essere almeno del 15% e il calcolo deve essere effettuato per ogni paese.

Se l'onere fiscale effettivo in un paese non raggiunge il limite minimo richiesto, e il reddito GloBE supera una determinata soglia, la differenza (la cosiddetta tassa «top-up») può essere prelevata da altri paesi, in primo luogo dal paese dove ha sede la controllante del gruppo oppure dove ha sede una holding intermedia.

1.2 Sviluppi politici recenti

La tempistica esatta dell'implementazione del Secondo Pilastro dipende dal momento in cui i singoli paesi incorporeranno le regole nelle loro leggi locali. In Svizzera, il 22 dicembre 2023, il Consiglio Federale ha deciso tramite la pubblicazione di una relativa ordinanza, di attuare in una prima fase la Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) per gli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente. Per quanto riguarda la Income Inclusion Rule (IIR) e la Undertaxed Payments Rule (UTPR), il Consiglio Federale ha rinviato per il momento l'attuazione e deciderà in merito in una fase successiva.

L'UE, il Regno Unito, il Liechtenstein, il Giappone, la Corea del Sud, l'Australia, e il Canada sono tra le giurisdizioni che hanno implementato il Secondo Pilastro nel 2024.

1.3 Pubblicazioni recenti

Il 18 dicembre 2023, l'Inclusive Framework on BEPS (IF) dell'OCSE/G20 ha pubblicato una terza serie di orientamenti amministrativi, che serviranno come ulteriore preziosa risorsa per i gruppi multinazionali che devono affrontare le complessità della conformità alle GloBE Rules. La Guida Amministrativa tratta sei argomenti, tra cui le rettifiche contabili del prezzo d'acquisto nei bilanci qualificati, la guida al Transitional CbCR Safe Harbour, la guida all'applicazione di alcune GloBE Rules, la guida all'allocazione delle imposte miste CFC, le scadenze transitorie per la presentazione delle dichiarazioni dei gruppi MNE con esercizi fiscali brevi e un calcolo semplificato del Safe Harbour per le entità costitutive non rilevanti.

1.4 Che cosa si deve fare

Poiché è in corso il processo di implementazione del Secondo Pilastro, i contribuenti devono stabilire se rientrano nell'ambito di applicazione e pianificare l'adempimento dei relativi requisiti di reporting globale / locale, che dovrà presumibilmente essere presentato entro 15 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario in questione (18 mesi se si tratta della prima presentazione). A tal fine devono effettuare una revisione dei processi CbCR del gruppo e valutare se possono trarre vantaggio dai Transitional CbCR Safe Harbour disponibili. Inoltre, i contribuenti devono effettuare un'analisi delle entità del gruppo ed essere consapevoli di eventuali nuovi requisiti di deposito richiesti dai territori che implementano un QDMTT. È indispensabile anche che le imprese determinino se dispongono già di tutti i dati necessari per calcolare la base imponibile GloBE e le relative spese fiscali, in modo da poter effettuare un calcolo tempestivo su base globale nell'ambito del futuro processo di chiusura finanziaria. In molti casi, sarà inevitabile apportare modifiche ai sistemi informatici o ai processi di reporting per consentire un calcolo efficiente e automatizzato che garantisca la conformità.

Ulteriori informazioni si possano trovare su <https://www.pwc.ch/en/services/tax-advice/corporate-taxes-tax-structures/beps2.html>

2 Direttiva sulla collaborazione amministrativa

2.1 DAC6

La direttiva prevede obblighi di notifica per i contribuenti e i loro consulenti per quanto concerne accordi fiscali transfrontalieri all'interno dell'UE o con controparti UE. Sebbene non sia prevista l'introduzione in Svizzera, la direttiva può interessare i gruppi svizzeri con filiali nell'UE o gruppi che offrono servizi finanziari con clienti nell'UE.

Stato: • 1° luglio 2020

Premessa

Gli Stati membri dell'Unione europea (UE) sono preoccupati che accordi di pianificazione fiscale aggressivi possano erodere il substrato fiscale dei singoli Stati membri ed accrescere la pressione sulle finanze pubbliche. L'Unione europea ritiene fra gli accordi fiscali più aggressivi quelli che contengono degli elementi transfrontalieri. Nel giugno 2018, l'Unione europea ha quindi esteso la direttiva 2011/16/UE, introducendo l'obbligo, per i contribuenti e i loro intermediari (ad es. consulenti fiscali, legali), di segnalare questi schemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi alle loro autorità fiscali locali.

La direttiva 2018/822 («DAC6») mira a garantire che le autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea ottengano sufficienti informazioni, al fine di adottare misure appropriate per contrastare questi modelli di pianificazione fiscale. La direttiva è stata redatta in modo ampio e ha un impatto nell'Unione europea sia sui contribuenti attivi nel settore finanziario che nel settore non finanziario. Sebbene non sia prevista l'introduzione della DAC6 in Svizzera, la direttiva potrà però avere un impatto sui gruppi con sede in Svizzera che hanno affiliate nell'UE, nonché sui gruppi che offrono servizi finanziari e che hanno clienti nell'UE.

Principali elementi della DAC6

I principali elementi della DAC6 sono i seguenti:

- Da luglio 2020, i contribuenti o i loro consulenti (intermediari) devono segnalare alle autorità fiscali determinati accordi transfrontalieri. Tali accordi devono avere carattere transfrontaliero e possono comprendere sia operazioni all'interno dell'UE, sia operazioni tra controparti UE e non UE.
- Le informazioni segnalate verranno automaticamente scambiate tra le autorità fiscali di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
- La definizione di intermediario è stata redatta in modo ampio e può includere consulenti fiscali e legali, banche, gestori patrimoniali nonché fornitori di servizi nell'ambito degli accordi fiscali in questione.
- Per quanto riguarda gli intermediari, il 29 febbraio 2024, l'Avvocato Generale Nicholas Emiliou ha presentato le sue conclusioni nella causa C-623/22 della Belgian Association of Tax Lawyers, secondo cui l'esonero dagli obblighi di comunicazione a terzi per i privilegi professionali legali è applicabile solo agli avvocati e non può essere esteso alle attività di professionisti quali contabili, revisori e consulenti fiscali. La Corte di Giustizia Europea emetterà la sua sentenza nei prossimi mesi.
- La definizione di quello che deve essere notificato si basa su degli elementi distintivi (cosiddetti «hallmarks»), elencati nella direttiva. Questi elementi rappresentano degli indicatori/descrizioni di potenziali schemi di pianificazione fiscale aggressiva.
- Gli elementi distintivi includono gli accordi che regolano transazioni transfrontaliere, lo scambio di informazioni e i prezzi di trasferimento.

- Alcuni elementi distintivi trovano applicazione solo se uno dei principali vantaggi dell'accordo in questione è quello di ottenere o di aspettarsi di ottenere un beneficio fiscale.
- Le relative segnalazioni devono essere effettuate entro un termine di 30 giorni.

Ogni Stato membro dell'Unione europea ha introdotto delle sanzioni per garantire la corretta rendicontazione secondo la DAC6. Tali sanzioni sono applicate in particolare in caso di omissione delle notifiche richieste e potranno includere sanzioni finanziarie (ad es. fino a 5 milioni di euro in Polonia) e sanzioni non finanziarie. La dichiarazione degli accordi deve avvenire entro 30 giorni dall'evento che fa nascere l'obbligo di notifica.

Come presentare le dichiarazioni

- Non esiste un approccio coerente tra gli Stati membri in termine di formato/trasmissione della dichiarazione, ma i più frequenti sono i seguenti:
 - modulo online,
 - XML.
- XML (Extensible Markup Language) è un linguaggio per rappresentare dati strutturati gerarchicamente sotto forma di un file di testo leggibile sia dai computer che dall'uomo. Gli Stati forniscono schemi su come strutturare le informazioni e poi scambiano questi file con gli altri Stati.
- I requisiti a livello di contenuto e di lingua divergono tra i diversi Stati membri. Anche se si è già effettuato l'invio della dichiarazione ad uno Stato, potrebbe essere richiesto l'invio di informazioni sommarie anche ad altre giurisdizioni interessate dall'accordo.

Prossimi passi

- La rendicontazione è obbligatoria in tutti gli Stati membri. È quindi fondamentale mettere in atto un solido sistema di governance della DAC6 in cui siano specificati i ruoli e le responsabilità all'interno di un gruppo in riferimento alla direttiva e in cui siano definiti i processi di identificazione, valutazione e monitoraggio degli accordi, e in cui sia delineato un processo per interagire con i consulenti e assicurare che le segnalazioni siano fatte nelle modalità e nei tempi previsti.
- Al fine di evitare sanzioni, bisogna prestare particolare attenzione alla scadenza di 30 giorni per la notifica dei «nuovi» accordi.
- Si devono prevedere domande da parte delle autorità fiscali locali sulle dichiarazioni della DAC6 presentate, ma le amministrazioni fiscali non sono state ancora troppo attive sull'argomento.

2.2 DAC7

- DAC7 (pubblicata il 19 febbraio 2021) mira a colmare la «lacuna fiscale» sia per l'IVA che per l'imposta sulle società generate attraverso la «share and gig economy», richiedendo agli operatori delle piattaforme digitali, che collegano venditori e utenti, di riferire alle autorità fiscali nazionali competenti all'interno dell'UE alcune informazioni sui venditori.
- Il campo di applicazione include la vendita di beni e servizi personali, così come la locazione di beni immobili e la fornitura di tutti i servizi di trasporto, dunque le attività denominate «attività rilevanti».
- Le informazioni che il gestore della piattaforma digitale deve comunicare includono i dati identificativi dei venditori e le informazioni relative agli utili ottenuti da tali venditori attraverso la piattaforma.
- Sia gli operatori UE che quelli non UE sono interessati dall'obbligo di dichiarazione, se rendono possibile un'«attività rilevante» ai venditori UE o la locazione di beni immobili situati nell'UE, indipendentemente dal luogo di residenza dei venditori.
- La Svizzera non introdurrà il DAC7. La SIF si è anche espressa contro l'adozione della norma dell'OCSE, che ha un contenuto quasi identico.
- Tuttavia, le entità svizzere con filiali o residenze fiscali nell'UE potrebbero rientrare nel campo di applicazione del regolamento.

- DAC 7 dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2023. I primi rapporti saranno pubblicati entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2023.
- La Commissione Europea ha adottato decisioni di equivalenza per la Nuova Zelanda e il Canada. Per questi due paesi non appartenenti all'UE, l'equivalenza si applicherà a partire dal 2024, quando le loro regole inizieranno ad essere applicate. Per il 2023 le piattaforme dei due paesi hanno dovuto riferire direttamente agli Stati membri dell'UE, poiché la DAC7 era già in vigore.
- In particolare, diversi Stati membri non hanno ancora implementato la DAC7. La Commissione Europea sta attualmente portando avanti un'azione legale contro diversi paesi, tra cui Belgio, Cipro, Grecia, Polonia e Spagna, a causa del mancato recepimento della direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali.
- Nel gennaio 2024, l'Ufficio Federale delle Imposte Centrali tedesco ha pubblicato una normativa transitoria che stabilisce che, per quanto riguarda la rendicontazione dell'esercizio 2023, non vi sono obiezioni se i gestori delle piattaforme di rendicontazione notificano ciascun fornitore entro il 1° aprile 2024.

2.3 DAC8

- Estensione degli obblighi di dichiarazione UE nel settore delle criptovalute e della moneta elettronica. Si tratta dello scambio transfrontaliero di informazioni relative ai beni digitali.
- Le borse di criptovalute e i broker dovranno fornire alle autorità fiscali i dati sugli acquisti e le vendite di criptovalute e moneta elettronica.
- L'OCSE ha pubblicato un modello di accordo in bozza per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative ai beni digitali all'inizio del 2022 (il Crypto Asset Reporting Framework o CARF).
- Il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto un accordo politico in occasione della riunione ECOFIN sul DAC8 per allinearsi al CARF e al MiCA dell'OCSE. Gli Stati membri dell'UE avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per implementare la DAC8 nella legislazione locale.
- Il 17 gennaio 2024, la Commissione Europea ha annunciato di aver raccomandato l'aggiornamento degli accordi con cinque paesi terzi, tra cui la Svizzera. Gli aggiornamenti raccomandati includono le regole relative all'integrazione della DAC8.

3 Quadro di rendicontazione degli asset crittografici dell'OCSE

3.1 CARF

L'OCSE ha pubblicato il nuovo quadro di rendicontazione sugli asset crittografici (CARF). Una persona fisica o giuridica che, in qualità di impresa, fornisce un servizio di esecuzione di operazioni di scambio per o per conto dei clienti, anche agendo come controparte o intermediario di tali operazioni di scambio, o che mette a disposizione una piattaforma di negoziazione, è soggetta ai nuovi obblighi di segnalazione.

Entrata in vigore: • 1 gennaio 2026

- Estensione degli obblighi di rendicontazione in relazione alle criptovalute, rispetto all'attuale CRS dell'OCSE
- Il quadro di riferimento sul CARF è stato pubblicato dall'OCSE già nell'ottobre 2022.
- Nel novembre 2023 la Svizzera, insieme a circa 50 altri paesi (tra cui, ad esempio, Liechtenstein, Germania e Stati Uniti), ha annunciato l'intenzione di implementare il nuovo Crypto Asset Reporting Framework (CARF) a partire dal 1° gennaio 2026.
- In base al CARF, le persone giuridiche e fisiche svizzere che consentono il trasferimento di criptovalute o mettono a disposizione una piattaforma di trading dovranno comunicare all'amministrazione fiscale svizzera le informazioni fiscalmente rilevanti dei loro utenti di criptovalute.
- Il CARF copre e definisce (1) i fornitori di servizi o gli intermediari che devono effettuare la segnalazione, (2) gli utenti di criptovalute che saranno segnalati, (3) le procedure di due diligence per identificare gli utenti di criptovalute da segnalare e (4) le informazioni da segnalare.

4 Direttiva UE sulla comunicazione pubblica paese per paese («Public CbCR») e progetto di legge australiano sulla CbCR pubblica

Parte del BEPS Action Item 13, richiede alle grandi multinazionali con un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro di presentare annualmente alle autorità fiscali competenti i dati finanziari e fiscali aggregati in un rapporto non pubblico per paese.

- Stato:
- la modifica della direttiva contabile dell'UE è entrata in vigore il 21 dicembre 2021; gli Stati membri dell'UE sono in procinto di recepire la direttiva nell'ordinamento nazionale entro il 22 giugno 2023, con un'attuazione prevista per l'esercizio 2025, anche se alcuni Stati membri dell'UE la attueranno prima (ad es. Romania).
 - Nel febbraio 2024, il governo australiano ha pubblicato un exposure draft" aggiornato della legislazione per un nuovo CbCR pubblico. Se adottato, il primo termine di rendicontazione per i gruppi con esercizio finanziario uguale all'anno solare sarà il 31 dicembre 2026.

4.1 Cos'è «Public CbCR»?

- Il Country-by-Country Reporting («CbCR») fa parte del BEPS Action Item 13, esso richiede alle grandi multinazionali con un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro di presentare annualmente alle autorità fiscali competenti, in un rapporto non pubblico, i dati finanziari e fiscali aggregati specifici per paese.
- Per contro, il CbCR pubblico mira a pubblicare le informazioni precedentemente contenute nel CbCR e di conseguenza ad aumentare la trasparenza fiscale delle imprese e rafforzare il controllo pubblico.
- La direttiva contabile dell'UE, con modifiche in relazione al CbCR pubblico (Direttiva UE 2021/2101 del 24 novembre 2021), è stata pubblicata il 1° dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

4.2 Chi è interessato dal CbCR pubblico?

- La direttiva si applica ai gruppi di società e alle singole imprese con sede nell'UE che sono attive in più di una giurisdizione e il cui fatturato (consolidato) in due esercizi consecutivi supera i 750 milioni di euro.
- Questa direttiva concerne anche le filiali che operano nell'UE, la cui società madre del gruppo ha sede al di fuori dell'UE (paese terzo), se
 - almeno due delle tre condizioni seguenti si applicano alla filiale:
 - fatturato pari a oltre 8 milioni di euro (fino a 12 milioni di euro a seconda dello Stato membro);
 - totale di bilancio pari a oltre 4 milioni di euro;
 - numero di impiegati a tempo pieno pari a 50.
- Per le succursali: fatturato di oltre 8 milioni di euro

4.3 Cosa deve essere pubblicato?

Il CbCR pubblico dovrebbe contenere la ragione sociale dell'impresa madre o dell'impresa individuale, l'esercizio finanziario interessato e la valuta utilizzata. Inoltre, si deve pubblicare un elenco di tutte le imprese controllate nell'esercizio finanziario di riferimento (per ridurre l'onere amministrativo ci si può basare sull'elenco delle società controllate incluso nel bilancio consolidato). Oltre a questo, il rapporto deve includere anche le seguenti informazioni:

- Breve descrizione del tipo delle attività aziendali
- Numero di dipendenti a tempo pieno
- Ricavi (incluso il totale delle vendite nette)
- Importo dell'utile o della perdita prima delle imposte
- Importo dell'imposta sull'utile accantonato nell'esercizio in questione
- Importo dell'imposta sull'utile versata
- Importo degli utili non distribuiti alla fine dell'esercizio in questione

Le informazioni summenzionate devono essere comunicate separatamente per ogni paese in cui il gruppo/la società opera, se si tratta di uno Stato membro o di un paese che figura nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni che non cooperano a fini fiscali («lista nera dell'UE») o se figura per due anni consecutivi nell'elenco delle giurisdizioni che non rispettano ancora tutti gli standard fiscali internazionali ma che si sono impegnate a riformare («lista grigia dell'UE»).

4.4 Chi deve pubblicare?

- L'obbligo di dichiarazione spetta alla società madre del gruppo, nella misura in cui essa è operativamente attiva nell'UE.
- Se dovesse avere la sede principale al di fuori dell'UE, la pubblicazione spetta alla filiale o succursale UE.

4.5 Dove e come deve avvenire la pubblicazione?

- Sul sito web della società interessata. Se l'impresa madre ha sede al di fuori dell'UE, ma ha filiali o succursali attive nell'UE, queste ultime devono pubblicare e rendere accessibile una relazione preparata dall'impresa madre.
- Il rapporto deve essere reso disponibile al pubblico gratuitamente e in una lingua ufficiale dell'UE entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio per almeno 5 anni.
- Il rapporto deve essere disponibile in un formato elettronico gratuito che sia leggibile a macchina.

4.6 Quali sono le conseguenze della non conformità?

- Gli Stati membri possono stabilire sanzioni, che consistono in multe, nel caso in cui le imprese infrangano le disposizioni nazionali in materia obblighi di divulgazione.

4.7 I prossimi passi

- Con l'entrata in vigore della modifica alla direttiva contabile UE il 21 dicembre 2021, gli Stati membri dell'UE dovranno recepire gli standard minimi della direttiva nel diritto nazionale al più tardi entro il 22 giugno 2023.
- La direttiva deve essere implementata per l'esercizio 2025. Tuttavia, vi è la possibilità per gli Stati membri di implementarla prima.
- La Romania è il primo Stato membro a implementare la direttiva UE nella legislazione nazionale, con effetto dal 1° gennaio 2023 (quindi il primo anno di rendicontazione è il 31 dicembre 2024 per i dati di fine anno 2023). I gruppi presenti in Romania dovrebbero prepararsi alla divulgazione del CbCR pubblico prima della scadenza prevista dalla direttiva UE. La Croazia e la Bulgaria hanno implementato la direttiva UE nella

legislazione nazionale a partire dal 1° gennaio 2024 (cioè il primo anno di rendicontazione è il 31 dicembre 2025 per i dati di fine anno 2024).

- Nel febbraio 2024, il governo australiano ha pubblicato un exposure draft aggiornato della legislazione per un nuovo CbCR pubblico. Di norma, la bozza aggiornata avrebbe richiesto la divulgazione di informazioni fiscali e finanziarie che attualmente non sono incluse nelle relazioni CbC riservate depositate presso le autorità fiscali e nelle CbCR pubbliche dell'UE. La descrizione dell'approccio fiscale del gruppo e le ragioni della differenza tra l'imposta sul reddito maturata (anno in corso) e l'importo dell'imposta sul reddito dovuta sono due importanti informazioni attualmente non richieste dagli altri regimi CbCR.
- In base al disegno di legge rivisto, le entità madri di CbCR con un reddito globale annuo pari o superiore a 1 miliardo di dollari australiani e con un reddito di origine australiana pari o superiore a 10 milioni di dollari australiani saranno tenute a divulgare determinate informazioni fiscali qualitative e quantitative, disaggregate per l'Australia e per 41 giurisdizioni specifiche.
- L'elenco delle giurisdizioni specificate include la Svizzera. Sebbene le giurisdizioni specificate si basino sull'attuale Exposure Draft e altre possano essere aggiunte o rimosse da uno strumento legislativo, se la proposta di legge verrà promulgata sulla base dell'elenco attuale, i gruppi multinazionali soggetti al regime pubblico australiano CbCR dovranno pubblicare separatamente le informazioni relative alla Svizzera.
- Secondo l'attuale bozza, per il periodo di rendicontazione di dicembre, l'anno che termina il 31 dicembre 2025 sarebbe il primo anno soggetto a rendicontazione pubblica australiana CbC, con rendicontazione entro il 31 dicembre 2026.

5 Regolamento sulle sovvenzioni estere (Foreign Subsidies Regulation, FSR)

Con l'FSR, la Commissione europea cerca di estendere le norme comunitarie sugli aiuti di Stato al di fuori dell'UE, per regolare le «sovvenzioni» concesse da paesi non appartenenti all'UE. In base all'FSR, la Commissione europea può escludere le società di paesi terzi da operazioni di fusione e acquisizione o dalle procedure di appalto pubblico nei casi in cui le società coinvolte – o i membri del loro gruppo – abbiano ricevuto contributi finanziari da paesi extra UE.

Stato: • L'FSR è entrato in vigore il 12 gennaio 2023 ed è stato applicato dal 12 luglio 2023, con obblighi di notifica obbligatori dal 12 ottobre 2023.

5.1 Contesto

La Commissione europea è preoccupata per le distorsioni causate dalle sovvenzioni fornite da paesi terzi nel mercato interno dell'UE, anche perché esse forniscono ai beneficiari un vantaggio sleale nell'acquisizione di imprese o nell'ottenimento di appalti pubblici nell'UE a scapito della concorrenza leale.

Mentre le regole dell'UE sugli aiuti di Stato impediscono agli Stati membri dell'UE di concedere sovvenzioni con effetti distorsivi sul mercato interno, la Commissione UE non ha alcuno strumento per valutare sovvenzioni analoghe concesse da governi non UE.

L'FSR mira a regolare tali distorsioni e a colmare questa lacuna normativa.

5.2 Ambito di applicazione

In base all'FSR, la Commissione UE ha il potere di indagare sui contributi finanziari concessi dai governi di paesi terzi a imprese attive nell'UE. È importante notare che l'FSR non si limita alle imprese extra UE, ma include anche le imprese dell'UE che beneficiano di sovvenzioni estere. Se la Commissione UE ritiene che tali contributi finanziari costituiscano sovvenzioni distorsive, può imporre misure per riequilibrare il loro impatto.

Il regolamento concede alla Commissione europea ampi poteri con l'introduzione di tre strumenti:

1. **obbligo di notifica ex ante delle concentrazioni** laddove (i) il fatturato UE della società da acquisire, di almeno una delle parti della fusione, o della joint venture è pari almeno a 500 milioni di euro e (ii) il contributo finanziario estero aggregato coinvolto è superiore a 50 milioni di euro;
2. **obbligo di notifica ex ante per le procedure di appalto pubblico** laddove (i) il valore stimato dell'appalto è pari almeno a 250 milioni di euro e (ii) l'offerta comporta un contributo finanziario estero di almeno 4 milioni di euro per paese non UE e
3. per **tutte le altre situazioni di mercato**, la Commissione UE può avviare indagini di propria iniziativa (ex officio), compresa la possibilità di richiedere notifiche ad hoc per concentrazioni minori e procedure di appalto pubblico.

Una sovvenzione estera è un contributo finanziario diretto o indiretto da parte di un governo extra UE, limitato a una o più società o settori, che conferisce un vantaggio a una società attiva nel mercato interno. Poiché la definizione è molto ampia, le sovvenzioni estere ai sensi

dell'FSR possono comprendere, ad esempio, prestiti senza interessi, garanzie illimitate, apporti di capitale, trattamento fiscale preferenziale, crediti d'imposta, finanziamenti ecc.

La Commissione europea ha ampi poteri nei casi in cui si ritenga che una sovvenzione estera possa distorcere o minacci di distorcere la concorrenza nell'UE. Oltre a bloccare un'operazione o impedire a un'impresa di partecipare a procedure di appalto pubblico, può imporre rimborsi, rimedi comportamentali o disinvestimenti, oppure richiedere alle aziende di modificare la loro struttura di governance.

Inoltre, le violazioni dell'FSR possono comportare sanzioni significative. Se le parti non segnalano una transazione soggetta a notifica o violano altri obblighi imposti dalla legislazione, la Commissione europea può imporre una multa fino al 10% del fatturato consolidato del gruppo relativo all'esercizio finanziario precedente.

5.3 I prossimi passi

Secondo un policy brief del 1° febbraio 2024, la Commissione europea ha ricevuto finora più di 100 proposte per appalti pubblici di alto valore e transazioni M&A. Alla fine di gennaio 2024, la CE aveva già avviato discussioni di pre-notifica per più di 50 casi che coprivano un'ampia gamma di settori. Le tipologie più comuni di contributi finanziari esteri valutati nelle prime notifiche riguardano le fonti di finanziamento delle transazioni notificate. Finora sono stati inclusi gli apporti di capitale e i contributi azionari, ma anche i prestiti ottenuti da istituzioni finanziarie, le garanzie statali, le sovvenzioni dirette per progetti specifici, nonché le agevolazioni fiscali, in particolare per le spese di R&S e i progetti di investimento che potrebbero essere considerati attribuibili a un paese terzo.

Un primo passo essenziale per essere pronti a operare con certezza secondo l'FSR è quello di condurre una revisione strategica approfondita per comprendere gli impatti e le implicazioni specifiche per l'impresa.

6 BEPS 2.0/Primo Pilastro – Affrontare le sfide fiscali dell’economia digitale

Continuano i lavori per la realizzazione delle modifiche al Primo Pilastro Importo A del BEPS 2.0. Sebbene si preveda che l’Importo A (che riguarda solo le multinazionali più grandi e redditizie) necessiti di più tempo per risolvere gli aspetti tecnici della sua applicazione e le differenze sostanziali di opinione tra alcuni paesi chiave, vi è un chiaro impegno politico a finalizzarlo. Il rapporto finalizzato (19 febbraio 2024) sull’importo B introduce livelli retributivi target per le funzioni di marketing e distribuzione di base, che sono rilevanti per un’ampia varietà di multinazionali in tutti i settori, e saranno implementati a partire dal 1° gennaio 2024.

Stato:

- BEPS 2.0 Importo A attualmente previsto in vigore nel 2025 o più tardi
- BEPS 2.0 Importo B attualmente previsto in vigore nel 2024

6.1 BEPS 2.0 Primo Pilastro – Importo A

Prosegue il lavoro tecnico sull’Importo A (ripartizione dei profitti tra i paesi, anche quando una multinazionale non ha una presenza fisica). Nonostante il dissenso su alcuni temi chiave, il sostegno politico è forte e l’OCSE ha confermato l’impegno a portare avanti il lavoro tecnico e l’attuazione.

Una Convenzione Multilaterale (MLC) e una dichiarazione esplicativa di accompagnamento da pubblicare per la firma, la MLC dovrebbe entrare in vigore nel 2025.

I principali aspetti tecnici e la tempistica non sono ancora stati decisi, anche se è chiaro che attualmente esiste una serie di disaccordi tra i paesi che stanno discutendo e negoziando il futuro quadro di riferimento dell’Importo A. Tuttavia, il sostegno politico per l’Importo A rimane forte, con il Quadro inclusivo dell’OCSE che propone un rinvio di tutte le imposte locali sui servizi digitali (Digital Service Taxes, DST) entro la fine del 2024 (potenziale estensione alla fine del 2025).

Le voci critiche e l’impazienza in alcune giurisdizioni stanno crescendo. La Nuova Zelanda ha annunciato una DST «locale» (3% sui ricavi lordi dei servizi digitali) il 29 agosto 2023, essa entrerà in vigore nel 2025.

6.2 BEPS 2.0 Primo Pilastro – Importo B

Il 19 febbraio 2024, l’Inclusive Framework («IF») dell’OCSE/G20 ha pubblicato un rapporto sulla definizione della remunerazione delle funzioni di marketing e distribuzione di base all’interno dei gruppi multinazionali – il cosiddetto Importo B del Pilastro 1 del BEPS 2.0. La pubblicazione di questo rapporto è una delle fasi finali del lungo processo di sviluppo del Pilastro 1.

La nuova guida illustra come determinare i livelli di redditività a condizioni di mercato per una delle attività commerciali infragruppo più comunemente applicate: la distribuzione di prodotti da parte di soggetti che operano con un profilo di rischio limitato, attraverso un modello di acquisto-vendita o utilizzando società del gruppo che agiscono come agenti di vendita/commissionari.

Il contenuto del rapporto è stato incorporato nelle Linee guida dell'OCSE («TPG») e si prevede che sarà ulteriormente perfezionato con commenti aggiuntivi che saranno pubblicati dall'OCSE entro il 31 marzo 2024.

Principali risultati:

- A differenza dell'Importo A del Pilastro 1 del BEPS 2.0, non sono previste soglie minime di dimensione per l'applicazione dell'Importo B. L'Importo B si applicherà quindi a un'ampia gamma di gruppi, entità e settori.
- L'ambito di applicazione delle norme dell'Importo B (ora definito «approccio semplificato e snello») è limitato alla distribuzione all'ingrosso di beni materiali e non copre la distribuzione di servizi (compresi i servizi digitali).
- La definizione di «distributore» comprende i distributori per l'acquisto e la vendita, ma anche gli agenti di vendita e i commissionari che si occupano della vendita di beni: sono tutti modelli commerciali comuni applicati dai gruppi svizzeri.
- È stata messa a punto una serie di regole per determinare se le attività di un distributore si qualificano come attività di distribuzione e marketing «di base», con ulteriori indicazioni in arrivo entro la fine di marzo. Le norme richiedono l'esecuzione di un'analisi funzionale e di un'analisi di delimitazione accurata per determinare se un'entità rientra o meno nell'ambito di applicazione delle nuove norme.
- La guida include una matrice dei prezzi che delinea i livelli specifici di redditività per i diversi tipi di entità. La matrice è stata leggermente aggiornata rispetto alle bozze precedenti, ma i valori di riferimento complessivi variano ancora dall'1,5% al 5,5%. L'aliquota applicabile dipende dal settore, dalla giurisdizione e dall'intensità delle attività e dei costi operativi di ciascuna entità qualificata.
- L'applicazione della matrice dei prezzi può portare a livelli di profitto target superiori a quelli tipicamente applicati dai gruppi svizzeri o dalle affiliate con sede in Svizzera di multinazionali estere.

Il rapporto specifica che l'approccio semplificato e snello dell'Importo B fa ora parte dell'Allegato al Capitolo IV degli orientamenti dell'OCSE e che ulteriori orientamenti tecnici saranno pubblicati e incorporati entro la fine di marzo 2024. Le giurisdizioni locali potranno quindi iniziare ad applicare questo nuovo quadro normativo per gli esercizi fiscali che iniziano a partire dal 1° gennaio 2025.

In pratica, osserviamo che diverse autorità fiscali stanno già utilizzando la matrice dei prezzi (pubblicata per la prima volta in una bozza di relazione di consultazione del luglio 2023) come punto di riferimento di alto livello per i margini EBIT attesi che devono essere raggiunti dalle entità distributrici di base (ad esempio nelle trattative APA / MAP).

7 Direttiva europea del Consiglio sulle imprese in Europa: Quadro per l'imposizione del reddito (BEFIT)

Il 12 settembre la Commissione europea ha pubblicato un nuovo pacchetto di proposte per presentare un unico insieme di norme fiscali per le attività commerciali nell'UE (Direttiva del Consiglio sulle imprese in Europa: Quadro per l'imposizione del reddito (BEFIT))

Stato:

- Bozza
- Se adottate, gli Stati membri dovranno attuare le norme BEFIT entro il 1° gennaio 2028 e applicarle ai gruppi BEFIT a partire dal 1° luglio 2028.

7.1 Premessa

Il BEFIT è una proposta della Commissione europea che mira a ridurre i costi di adempimento fiscale per le grandi imprese transfrontaliere dell'Unione europea. Secondo la Commissione, la proposta «semplificherà la vita sia alle imprese che alle autorità fiscali introducendo un nuovo e unico insieme di regole per determinare la base imponibile dei gruppi di società». La proposta sostituisce le proposte della Commissione CCTB (basi imponibili comuni per le società) e CCCTB (base imponibile consolidata comune per le società). Se adottate, gli Stati membri dovranno attuare le norme BEFIT entro il 1° gennaio 2028 e applicarle ai gruppi BEFIT a partire dal 1° luglio 2028. Le norme BEFIT si applicherebbero obbligatoriamente ai gruppi con ricavi annuali di almeno 750 milioni di euro (cioè la stessa soglia di ricavi del Secondo Pilastro) e alle loro controllate al 75% (il «gruppo BEFIT»). Per i gruppi con sede al di fuori dell'UE, le loro entità UE saranno incluse in un gruppo BEFIT solo se hanno totalizzato almeno 50 milioni di euro di ricavi annuali combinati nell'UE in almeno due degli ultimi quattro anni fiscali, o se tali entità hanno totalizzato almeno il 5% dei ricavi totali del gruppo. Le regole saranno facoltative per i gruppi più piccoli, che potranno scegliere di aderire purché redigano bilanci consolidati. La proposta non prevede esenzioni settoriali, ma le caratteristiche specifiche del settore si riflettono nel calcolo delle entrate dell'UE.

7.2 Applicazione delle regole BEFIT

1. Calcolo della base imponibile a livello di entità

Tutti i membri dello stesso gruppo BEFIT calcoleranno la loro base imponibile utilizzando una serie limitata di rettifiche fiscali ai loro profitti o perdite contabili. In particolare, gli aggiustamenti non sono completamente allineati agli aggiustamenti del Secondo Pilastro del GloBE. Ad esempio, l'esclusione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni è limitata al 95% dei dividendi e delle plusvalenze nel quadro del BEFIT, mentre non esiste una simile limitazione nel quadro del GloBE.

2. Aggregazione della base imponibile a livello di gruppo UE

Le basi imponibili dei membri del gruppo BEFIT saranno aggregate in un'unica base imponibile. I profitti e le perdite delle parti correlate che non fanno parte del gruppo BEFIT (ad esempio perché non si trovano nell'UE) non saranno aggregati nella base imponibile del gruppo.

3. Assegnazione della base imponibile aggregata

La base imponibile BEFIT sarà assegnata ai membri del gruppo BEFIT utilizzando una regola di assegnazione transitoria (sette anni). Per ogni anno fiscale tra il 1° luglio 2028 e il 30 giugno 2035, al più tardi, una percentuale della base imponibile aggregata sarà assegnata a un membro del gruppo BEFIT in base alla media dei risultati imponibili nei tre anni fiscali precedenti. Gli Stati membri dell'UE sarebbero autorizzati ad applicare ulteriori aggiustamenti post-assegnazione (cioè ad applicare le loro norme nazionali in materia di base imponibile per le società) nelle aree non coperte dal quadro comune. La legislazione del Secondo Pilastro (nazionale) è rilevante in questa fase, in quanto gli Stati membri dell'UE devono garantire che l'aliquota fiscale effettiva sia almeno del 15%.

La regola di ripartizione intende aprire la strada a un metodo di ripartizione permanente che può basarsi su una ripartizione formulata utilizzando fattori sostanziali.

4. Facilitare la conformità prezzi di compensazione

Per le transazioni con imprese associate al di fuori del gruppo BEFIT, la proposta mira a semplificare la conformità con i prezzi di compensazione introducendo uno strumento comune di valutazione del rischio. Con questo «sistema a semaforo», basato su un intervallo interquartile di un benchmark pubblico (che sarà basato su un approccio basato sul metodo del margine netto transazionale), le transazioni dei distributori e dei produttori a contratto a rischio limitato rientrerebbero in una zona a basso, medio o alto rischio. Le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'UE dovrebbero concentrare i loro sforzi sulla zona ad alto rischio. Questa valutazione comune del rischio non interferisce con le regole sostanziali che determinano se il prezzo di una certa transazione è stato fissato a condizioni di mercato.

7.3 Amministrazione e procedure

Uno sportello unico consentirà all'entità che presenta la dichiarazione (in linea di principio, l'entità capogruppo) di presentare la dichiarazione BEFIT del gruppo presso l'amministrazione fiscale di uno Stato membro dell'UE. Questa amministrazione condividerà le informazioni con gli altri Stati membri in cui il gruppo opera. Le verifiche fiscali e la risoluzione delle controversie rimarranno a livello di ciascuno Stato membro.

8 Meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

Il 1° ottobre 2023 è entrato in vigore il CBAM. Il CBAM è una pietra miliare del pacchetto «Fit for 55» e ha lo scopo di fissare i prezzi delle emissioni contenute nei prodotti importati nell'UE. Inoltre, il meccanismo incoraggerà una produzione più verde e più pulita nei paesi terzi. Le imprese interessate dal CBAM dovranno far fronte a ulteriori obblighi di rendicontazione e a un impatto finanziario una volta che il meccanismo sarà pienamente operativo.

Stato	<ul style="list-style-type: none">• Periodo transitorio entrato in vigore il 1° ottobre 2023• Il CBAM operativo entrerà in vigore il 1° gennaio 2026
-------	---

8.1 Premessa

Inizialmente, il CBAM era stato annunciato come parte del pacchetto «Fit for 55» della Commissione Europea. Questa iniziativa mira a ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il CBAM è stato concepito per contribuire a questo obiettivo riducendo la perdita di carbonio. In questo contesto specifico, la perdita delle emissioni di carbonio si verifica quando gli sforzi dell'UE per ridurre le emissioni di carbonio sono compensati dall'aumento delle emissioni nei paesi terzi. Ciò può accadere quando le imprese rilocalizzano la loro produzione in paesi non UE con politiche di carbonio meno ambiziose e/o aumentano le importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio da tali paesi. Il meccanismo dovrebbe quindi prevenire la fuga di carbonio. In pratica, il CBAM sarà una tassa sull'importazione di prodotti ad alta intensità di carbonio dall'esterno dell'Unione Europea.

8.2 Chi ne sarà soggetto?

Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce il CBAM, gli importatori di prodotti e gli intermediari doganali che agiscono come rappresentanti indiretti stabiliti nell'Unione Europea saranno soggetti al CBAM (i cosiddetti «dichiaranti CBAM»). Gli importatori non stabiliti nell'UE devono nominare un rappresentante stabilito nell'UE che si assuma gli obblighi di conformità ai sensi del regolamento CBAM.

Il Regolamento si applica alle merci elencate nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956 e provenienti da un paese terzo. Le merci provenienti da Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda sono attualmente esenti dal CBAM.

Le categorie di prodotti proposte per l'ambito del CBAM sono alluminio, ferro e acciaio, prodotti minerali, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e precursori e prodotti a valle a base di acciaio e ferro. Nel prossimo futuro è possibile un'estensione ad altre categorie, ad esempio ai prodotti realizzati con polimeri o sostanze chimiche.

8.3 Cosa devo sapere?

Il CBAM prevede due fasi: la fase di transizione (o «avvio») e la fase di incentivazione effettiva. Durante la fase transitoria, il CBAM è già in vigore ma non richiede ancora che gli importatori acquistino i certificati CBAM e paghino il prezzo della CO₂ sulle emissioni incorporate nei prodotti importati.

A partire dal 1° ottobre 2023, gli importatori dovranno preparare e depositare le relazioni CBAM su base trimestrale, nelle quali saranno riportate le cosiddette «emissioni incorporate» (un termine definito). Le emissioni incorporate riguardano principalmente le emissioni dirette (cioè le emissioni rilasciate durante la produzione di beni) e, in alcuni casi, anche le emissioni indirette (in generale, le emissioni derivanti dalla produzione di elettricità consumata durante i processi produttivi).

Il rapporto CBAM richiede anche la divulgazione di eventuali prezzi del carbonio pagati in paesi extra-UE (nel periodo transitorio a scopo puramente informativo e quindi senza compensazione dei crediti).

I rapporti CBAM devono essere presentati entro un mese dalla fine del trimestre di riferimento. Il primo rapporto CBAM (relativo al quarto trimestre del 2023) doveva essere presentato entro il 31 gennaio 2024. L'ultimo rapporto CBAM del periodo di transizione (per l'ultimo trimestre del 2025) deve essere presentato entro il 31 gennaio 2026. A partire dal 1° gennaio 2026, quando scatterà il meccanismo operativo, la rendicontazione trimestrale diventerà un obbligo annuale. Il rapporto annuale, verificato da un verificatore accreditato, e la dichiarazione CBAM devono essere depositati entro il 31 maggio successivo al rispettivo periodo di rendicontazione, vale a dire che il primo rapporto per il periodo di rendicontazione 2026 dovrà essere depositato entro il 31 maggio 2027.

Anche i dichiaranti CBAM sarebbero tenuti ad acquistare i certificati CBAM. I certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate devono essere restituiti per il rispettivo periodo di riferimento. Il prezzo dei certificati CBAM sarà legato al prezzo medio settimanale del carbonio nel sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea.

Il rapporto CBAM deve essere preparato e presentato in forma digitale attraverso un sistema informatico che deve ancora essere completamente implementato. Se un'azienda non ha importato merci CBAM durante un trimestre, non deve presentare alcun rapporto.

8.4 Cosa devono fare ora le aziende interessate

Per la fase transitoria, le imprese interessate dovranno «solo» preoccuparsi di raccogliere i dati dai fornitori e presentare le dichiarazioni CBAM ogni trimestre. Ciò richiede una piena visibilità sulla quantità di questi prodotti importati e sul prezzo del carbonio eventualmente già pagato nel paese di origine. Inoltre, le aziende interessate e i loro fornitori devono sapere quali emissioni dirette e indirette sono incorporate nei prodotti e come calcolarle in modo conforme al CBAM.

In sintesi, il CBAM avrà probabilmente un impatto sulle imprese in tre modi:

- Aumenterà il rischio di non conformità se le aziende interessate non hanno familiarità con il processo piuttosto complesso.
- Aumenterà il tempo (e i costi associati) necessario per raccogliere ed elaborare i dati dei fornitori.
- I costi aumenteranno grazie al prezzo aggiuntivo del carbonio da pagare a partire dal 2026.

Inoltre, poiché il dichiarante CBAM deve essere un'entità stabilita nell'Unione Europea, gli importatori non stabiliti nell'UE potrebbero dover pensare a nominare un rappresentante per adempiere ai loro obblighi CBAM. I prodotti fabbricati in Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono esentati dal CBAM; pertanto, è opportuno verificare che il paese di origine sia correttamente documentato quando si esportano i prodotti elencati nell'UE da questi paesi.

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2024 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.